



REGOLAMENTO DI GESTIONE

Indice

I - NORME GENERALI	1
II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO	3
III - TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI	7
IV – SERVIZI PORTUALI	9
V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO	10
VI - UNITÀ COMMERCIALI	13
VII - NORME FINALI	15



REGOLAMENTO DI GESTIONE

I - NORME GENERALI

ARTICOLO 1

- 1.1 Il presente regolamento, d'ora in avanti indicato anche come "**Regolamento**" disciplina l'uso delle infrastrutture portuali e la somministrazione di servizi nell'area turistica comprensiva dei servizi annessi, di seguito indicata come "**Porto Turistico**" all'interno della più ampia struttura portuale denominata "Porto delle Grazie", in località Contrada Melissari, Roccella Jonica, di seguito indicata anche come "**Porto**" e si applica ad ogni **Cliente** del Porto Turistico.
- 1.2 Più precisamente per "**Porto Turistico**" si intende il compendio costituito da aree del demanio marittimo, ubicato a Roccella Jonica, Contrada Melissari, meglio descritto ed individuato nell'atto di concessione di cui al successivo Articolo 2.
- 1.3 La società Porto delle Grazie S.r.l., con sede in Roccella Jonica, Contrada Melissari, nel presente Regolamento sarà indicata semplicemente come "**Società**" mentre con la denominazione di "**Cliente**" sarà indicata la persona fisica o giuridica ed i suoi eventuali aventi causa, cui risulta comunque assegnato, mediante qualsivoglia forma contrattuale, il diritto di godimento di beni ubicati nel **Porto Turistico** (posto barca, posto auto, locale commerciale) o che comunque intenda usufruire di prestazioni nell'ambito del **Porto Turistico**.

ARTICOLO 2

- 2.1 La **Società**, in forza di atto di concessione demaniale marittima del 5 maggio 2014, è l'unica Concessionaria del **Porto Turistico**, sito all'interno del **Porto**, per una durata di anni 30 con decorrenza dal 1 maggio 2014.
- 2.2 Le aree del **Porto** e del **Porto Turistico** sono individuate nella planimetria di cui all'Allegato A, d'ora in avanti indicata come "**Planimetria**", cui dovrà farsi riferimento per una migliore comprensione del Regolamento e della disciplina specificamente applicabile alle singole aree.

ARTICOLO 3

- 3.1 La **Società** si riserva il diritto di aggiornare, integrare e modificare il presente **Regolamento** - previa approvazione dell'Autorità Concedente - al fine di meglio

assicurare la sicurezza, la funzionalità e l'efficienza del **Porto Turistico**.

- 3.2 L'ingresso nel **Porto Turistico** da parte di qualsiasi soggetto - indipendentemente dalla qualifica di **Cliente** o meno - è tenuto all'osservanza del presente **Regolamento**; il suo ingresso presuppone ed implica la conoscenza integrale e l'accettazione incondizionata del **Regolamento** e di qualsivoglia aggiornamento, integrazione e modifica del **Regolamento**. A tal fine la **Società** ha previsto, all'ingresso del **Porto**, un apposito cartello con il quale avvisa di tale previsione e rinvia, per una pronta visione, all'apposita sezione del sito internet della **Società** al fine di un'accettazione consapevole delle norme del **Regolamento**. In caso di inaccessibilità al sito internet della **Società**, comunque da provarsi da parte del **Cliente**, il **Regolamento** è comunque pubblicato dalla **Società** secondo quanto previsto dal successivo Articolo 6.
- 3.3 In nessun caso la lettura ed il rispetto del **Regolamento** esime il **Cliente** e chiunque intenda accedere al **Porto** dalla conoscenza e dal rispetto delle disposizioni che regolano la navigazione nonché delle disposizioni tempo per tempo emanate dall'Autorità Marittima.
- 3.4 I **Clienti** dovranno far rispettare le previsioni del **Regolamento** nonché tutte le disposizioni applicabili anche da parte dei minori ovvero dei soggetti privi – in tutto o in parte – della capacità d'agire dei quali abbiano la responsabilità legale e che, comunque, accompagnino all'interno del **Porto Turistico**, d'ora in avanti indicati come "**Terzi Accompagnati**", nonché assumeranno pieno obbligo di controllo e correlata responsabilità per gli animali che introdurranno nel **Porto Turistico**.

ARTICOLO 4

- 4.1 Ferme restando le competenze delle Autorità Pubbliche, il personale dipendente della **Società** munito di una specifica divisa, o di altro idoneo mezzo di riconoscimento, può sempre vigilare sull'applicazione e sull'osservanza del presente **Regolamento** nell'ambito del **Porto Turistico**.
- 4.2 La **Società** può altresì provvedere al controllo ed al coordinamento dei servizi effettuati da terzi per suo conto.

ARTICOLO 5

- 5.1 Le eventuali inosservanze da parte dei **Clienti**, rilevate e contestate dal personale di cui al precedente Articolo 4, saranno comunicate alla **Società**, che, qualora l'infrazione costituisca o appaia costituire una violazione di norme di legge, ne darà opportuna segnalazione all'Autorità competente.
- 5.2 Senza pregiudizio dei provvedimenti che dalla competente Autorità potranno essere



REGOLAMENTO DI GESTIONE

adottati in ordine alla infrazione rilevata, l'inosservanza delle norme contenute nel presente **Regolamento** costituisce grave inadempimento e – specie laddove vi sia recidiva – può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente**, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

ARTICOLO 6

- 6.1 La **Società** potrà provvedere a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente **Regolamento** mediante l'affissione del medesimo in una bacheca dislocata nelle vicinanze dell'ufficio operativo della **Società** all'interno del **Porto Turistico** nonché sul proprio sito internet.
- 6.2 Nello spirito del presente **Regolamento** e per il continuo miglioramento dei servizi predisposti nel **Porto Turistico**, la **Società** potrà altresì provvedere a pubblicizzare sia mediante la bacheca aziendale sia mediante il proprio sito internet comunicazioni, informazioni e/o raccomandazioni sia generali sia particolari, d'ora in avanti indicate come "**Comunicazioni**", che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento di tutti coloro che accedono al **Porto Turistico**. Le **Comunicazioni** si intendono in ogni caso parte integrante e sostanziale del **Regolamento**.

ARTICOLO 7

Nel **Porto Turistico** è vietato lo svolgimento di qualsivoglia attività commerciale, professionale od artigianale, anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni ad esclusione delle attività commerciali attinenti all'esercizio del **Porto Turistico** effettuate direttamente o indirettamente dalla **Società** o comunque dalla **Società** espressamente autorizzate per iscritto nelle aree appositamente destinate a tale scopo.

Nota di commento: l'autorizzazione concessa dall'Autorità Marittima ex art. 68 del R.D. 30 marzo 1942, n. 327 (Codice della navigazione) non esime i Clienti e le ditte autorizzate dal dover in ogni caso richiedere l'autorizzazione alla direzione della Società che potrà discrezionalmente decidere se accordarla o meno sulla base delle proprie politiche tempo per tempo vigenti. In ogni caso la richiesta deve essere presentata alla direzione della Società almeno 24 ore prima dell'esecuzione di qualsivoglia lavoro, corredata dell'indicazione dei nominativi dei soggetti che parteciperanno all'esecuzione dei lavori nonché di un piano operativo per la sicurezza. L'omissione di presentazione della richiesta, o l'inizio dei lavori senza l'autorizzazione, comporterà l'immediato allontanamento della persona/ditta dal Porto Turistico e costituisce grave inadempimento da parte del Cliente agli obblighi di cui al presente Regolamento.

II - DISCIPLINA DELL'ORMEGGIO E DEL TRAFFICO MARITTIMO

ARTICOLO 8

- 8.1 La **Società** non assume obblighi di custodia delle imbarcazioni, delle relative attrezzature, né di tutto quanto sia depositato nelle imbarcazioni dei **Clienti**.
- 8.2 La **Società** potrà richiedere a ciascun **Cliente** l'esibizione della polizza di assicurazione dell'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi e potrà richiederne l'integrazione di valore, ove ritenuta inadeguata dalla stessa.
- 8.3 Ciascun **Cliente** potrà stipulare, contestualmente alla sottoscrizione di un contratto di ormeggio, la dovuta polizza di assicurazione dell'imbarcazione ormeggiata contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, fruendo delle eventuali convenzioni definite dalla **Società**.

ARTICOLO 9

Le imbarcazioni all'ormeggio nel **Porto Turistico** devono, a cura dei rispettivi proprietari o dei loro aventi causa, essere sempre in perfetta efficienza sotto il profilo della sicurezza e della prevenzione incendi ed essere provviste, in rapporto alle dimensioni e caratteristiche dell'imbarcazione, di un sufficiente numero di parabordi di adeguata dimensione.

ARTICOLO 10

- 10.1 La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti barca mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati sul ciglio dei pontili e delle banchine portuali.
- 10.2 La **Società** provvederà a tenere un apposito elenco dei posti barca, denominato altresì "**Piano degli Ormeggi**", che conterrà, per ciascun posto barca, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi dell'imbarcazione ed ogni altra utile informazione. A tal proposito il **Cliente** è tenuto a fornire alla **Società** ogni documentazione a tal scopo richiesta.
- 10.3 Ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto barca a lui riservato, con espresso divieto di ormeggiare altrove la propria imbarcazione.
- 10.4 Al riguardo è prescritta l'osservanza della permanente corrispondenza sia tra posto barca e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed imbarcazione ormeggiata che deve corrispondere ai dati comunicati dal **Cliente** alla **Società** e da questa riportati nel **Piano degli Ormeggi**.
- 10.5 La **Società** si riserva la facoltà di variare a sua propria discrezione e senza alcuna limitazione il **Piano degli Ormeggi** per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi, eccedenze di traffico relativo alle imbarcazioni o altre simili fattispecie.

- 10.6 Le imbarcazioni non possono avere dimensioni, sia in larghezza che in lunghezza, superiori a quelle indicate per la categoria del relativo posto barca nella seguente tabella:

CAT.	LUNGHEZZA (in metri)	LARGHEZZA (in metri)
A	6	2,2
B	7	2,5
C	8	2,7
D	9	3,3
F	10	3,5
G	11	3,8
I	12	4,1
L	13	4,4
M	14	4,5
N	15	4,6
O	16	4,8
P	17	5,0
Q	18	5,1
R	20	5,8
S	22	6,0
T	24	6,5
U	Oltre 24	-

Eventuali situazioni di non conformità delle dimensioni delle imbarcazioni ormeggiate, alle dimensioni massime della tabella di cui sopra, costituiranno grave inadempimento da parte del **Cliente** e daranno luogo ai provvedimenti che la **Società** riterrà di dover adottare per il miglior funzionamento del **Porto Turistico**, nell'interesse della generalità dei **Clients**, ivi compresa la risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con il **Cliente** inadempiente, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.

ARTICOLO 11

La navigazione nello specchio acqueo portuale è disciplinata dalla normativa applicabile secondo le ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.



REGOLAMENTO DI GESTIONE

ARTICOLO 12

- 12.1 Un numero di posti barca non inferiore ad un decimo della capacità globale del **Porto Turistico** è destinato alle imbarcazioni da diporto in transito.
- 12.2 Le imbarcazioni in transito, in ogni caso, potranno accedere allo specchio acqueo portuale solo dopo espressa autorizzazione della **Società**.
- 12.3 Il Comandante o un membro dell'equipaggio delle imbarcazioni in transito, qualora non vi abbiano provveduto preventivamente, dovrà, nel più breve tempo possibile, compilare la scheda fornita dal personale della **Società** e consegnarla presso gli uffici della **Società**.
- 12.4 Il Comandante delle imbarcazioni in transito, battenti bandiera extra UE e provenienti da un porto estero, dovrà provvedere a formalizzare tutti gli adempimenti previsti dalle vigenti disposizioni di legge per tale fattispecie.

ARTICOLO 13

- 13.1 In caso di assenza dal **Porto Turistico** dell'imbarcazione del **Cliente**, cui è stato assegnato il diritto di godimento di un posto barca, la **Società** si impegna a mantenere libero il rispettivo ormeggio.
- 13.2 Qualora il **Cliente** intendesse accordare l'uso del proprio posto barca a terzi, dovrà preventivamente chiedere alla **Società** di gestire il posto barca lasciato libero.
- 13.3 Il **Cliente** dovrà, a tal fine, conferire mandato scritto senza rappresentanza alla **Società**, abilitandola a cedere a terzi il godimento temporaneo del posto barca e specificando il periodo di cessione, con almeno 48 ore di anticipo. La **Società** si adopererà, senza assumere alcun obbligo di risultato, al fine di assegnare il godimento temporaneo del posto barca a terzi che ne abbiano fatto richiesta, applicando le "Tariffe per la cessione temporanea del godimento dei posti barca e dei servizi portuali" tempo per tempo vigenti. In caso di effettiva utilizzazione da parte di terzi del posto barca lasciato libero dal **Cliente**, la **Società** provvederà ad incassare il corrispettivo per conto del **Cliente** ed a riversarlo a quest'ultimo, fermo restando che la **Società** avrà diritto a trattenere un compenso per l'espletamento del mandato, il cui ammontare sarà contrattualmente indicato dalla **Società** ove quest'ultima accetti il mandato scritto. In ogni caso il **Cliente** rimarrà responsabile per il pagamento alla **Società** dei corrispettivi dovuti in base al contratto di ormeggio, salvo diversa pattuizione prevista dal mandato.

ARTICOLO 14

- 14.1 I **Clienti** devono utilizzare esclusivamente le attrezzature di ormeggio installate



REGOLAMENTO DI GESTIONE

dalla **Società** e sono tenuti al risarcimento di ogni danno eventualmente ad esse arrecato.

- 14.2 Ogni **Cliente** è responsabile della sicurezza della propria imbarcazione rispetto al modo in cui essa è stata ormeggiata, alla scelta del tipo e della dimensione dei cavi di ormeggio, così come del loro stato di usura.
- 14.3 È vietato dar fondo alle ancore nello specchio acqueo del **Porto Turistico**. L'uso delle ancore è consentito nei casi di forma maggiore e di emergenza e comunque secondo le ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.

III - TRAFFICO VEICOLARE E PARCHEGGI

ARTICOLO 15

- 15.1 L'accesso veicolare alle varie aree del **Porto Turistico** meglio individuate nella **Planimetria** è consentito solo ai **Clients** della **Società** appositamente autorizzati previo rilascio di apposita scheda magnetica, d'ora in avanti indicata anche come "**Badge**". L'emissione del **Badge** – strettamente personale e non cedibile – avverrà con indicazione di una sola persona fisica appositamente registrata all'atto della sottoscrizione del contratto di ormeggio e per la durata dello stesso, a richiesta del **Cliente** ed a titolo gratuito, fermo restando che la **Società** richiederà un importo infruttifero a titolo di cauzione che sarà definitivamente acquisito dalla **Società** in caso di smarrimento del **Badge** medesimo e che sarà restituito dalla **Società** ove il **Cliente** possessore del **Badge** riconsegna il **Badge** medesimo alla **Società** entro il periodo di scadenza del proprio contratto di ormeggio. Eventuali smagnetizzazioni del **Badge** comportano, a partire dalla seconda smagnetizzazione in un'annualità solare, un costo amministrativo a carico del **Cliente** per la riconsegna di un nuovo **Badge** pari all'importo infruttifero a titolo di cauzione.
- 15.2 In ogni caso è fatto obbligo a chi accede nel **Porto** attraverso l'uso di veicoli, di accertarsi che gli stessi siano abilitati alla circolazione stradale e siano in regola con la dovuta polizza di assicurazione contro i rischi connessi alla responsabilità civile verso terzi, nonché di rispettare la segnaletica orizzontale e verticale ivi presente tenendo presente le zone di doppio senso di circolazione e quelle di inversione di marcia (segnalate nella **Planimetria**), nonché le comuni disposizioni di cui alle normative applicabili alla circolazione stradale. In ogni caso è fatto obbligo di rispettare il limite massimo di velocità di 10 km/h, di dare sempre la precedenza a pedoni e ciclisti, e di non superare la striscia gialla posta a circa 2 metri dal ciglio della banchina. L'accesso veicolare è consentito esclusivamente alla persona fisica cui è rilasciato il **Badge** limitatamente al percorso che va dalla sbarra sino al pontone corrispondente al proprio posto barca, con le quattro frecce e le luci anabbaglianti accese, anche durante il giorno.

- 15.3 La **Società** può decidere a sua libera discrezione di escludere l'accesso veicolare per condizioni meteo, motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi, eccedenze di traffico relativo alle imbarcazioni o ai veicoli ovvero altre simili fattispecie.
- 15.4 La **Società** non risponde in alcun modo dei danni subiti dai veicoli in caso di sinistro all'interno del **Porto Turistico**, ferma l'eventuale responsabilità in caso di sinistro causato dai veicoli immatricolati a nome della **Società** medesima.
- 15.5 La sosta dei veicoli è generalmente consentita nelle apposite aree di parcheggio indicate nella **Planimetria**, salva la possibilità per la **Società** di disciplinare in maniera specifica l'opportunità di limitare o controllare l'accesso in dette aree in particolar modo in alta stagione e/o in determinate fasce orarie. L'area di parcheggio di cortesia indicata nella **Planimetria**, destinata ai soggetti con disabilità e loro accompagnatori, nonché alle donne in stato di gravidanza e loro accompagnatori è delimitata rispettivamente dall'utilizzo di segnaletica orizzontale gialla e rosa.
- 15.6 E' vietata la sosta dei veicoli o di parte di essi nelle aree finalizzate alla circolazione, nelle aree verdi ed in tutti i marciapiedi all'interno del **Porto Turistico**, nonché nelle aree antistanti le sbarre di accesso individuate nella **Planimetria**.
- 15.7 L'accesso veicolare alle banchine del **Porto Turistico** avviene attraverso le sbarre di accesso indicate nella **Planimetria**, attraverso l'utilizzo del **Badge** che è strettamente personale e non cedibile, al solo fine di effettuare operazioni di carico e scarico di attrezzature, per un tempo massimo di 30 minuti dall'apertura della sbarra.
- 15.8 Ogni marcatura del **Badge** sia in entrata che in uscita è registrata su un supporto informatico in possesso della **Società**, la quale è espressamente autorizzata a conservare tali informazioni insieme alle eventuali registrazioni video effettuate con videocamere rivolte verso le sbarre.
- 15.9 In caso di mancato funzionamento della sbarra, i **Clients** potranno rivolgersi alla **Società**, fermo restando che in caso di emergenza i **Clients** potranno rivolgersi all'Autorità Marittima nonché infrangere il vetro della cassetta di sicurezza contenente una chiave che potrà permettere il sollevamento manuale della sbarra. In tal caso la **Società** dovrà essere tempestivamente avvisata dal **Cliente**.
- 15.10 Ai **Clients** che intendono accedere in banchina – e comunque che desiderano fruire di servizi alternativi rispetto all'accesso veicolare con mezzi propri – la **Società** metterà a disposizione gratuitamente appositi carrelli posti in prossimità delle sbarre, fermo restando che i **Clients** dovranno aver cura di riportare i carrelli negli appositi spazi al termine delle loro attività, nonché un servizio a pagamento di consegna a bordo, da richiedersi al personale della **Società** presso i propri uffici.



REGOLAMENTO DI GESTIONE

15.11 In caso di mancato rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo, la **Società** si riserva la facoltà di disattivare il **Badge** senza preavviso.

ARTICOLO 16

- 16.1 Lo stazionamento dei veicoli in posizione non consentita darà luogo alla rimozione forzata a spese del proprietario ovvero al fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote.
- 16.2 La rimozione forzata dei veicoli e in divieto di sosta, ovvero il fermo del mezzo mediante dispositivi bloccaruote saranno effettuati, senza preavviso alcuno, a cura della **Società** ed a mezzo del proprio personale o di ditte all'uopo incaricate.
- 16.3 I veicoli ed i rimorchi rimossi potranno essere depositati presso terzi, con spese a carico del proprietario sia per quanto attiene al trasporto che al deposito; rimangono a carico del proprietario anche le spese di smontaggio dei dispositivi bloccaruote eventualmente utilizzati.

ARTICOLO 17

- 17.1 La **Società** si riserva la facoltà di contrassegnare i posti auto dei parcheggi assegnati in godimento ai **Clienti** mediante numeri, lettere o altra idonea segnaletica. I contrassegni potranno essere riportati nelle aree di parcheggio.
- 17.2 La **Società** potrà pertanto provvedere a formare un apposito elenco dei posti auto riservati, denominato anche "**Piano dei Parcheggi**", che conterrà, per ciascun posto auto, il nominativo del **Cliente**, i dati identificativi della/e autovettura/e ed ogni altra utile informazione.
- 17.3 In tal caso ciascun **Cliente** è tenuto a fruire del posto auto riservatogli, con espresso divieto di parcheggiare altrove. Al riguardo, è prescritta l'osservanza permanente della corrispondenza biunivoca sia tra posto auto e **Cliente**, sia tra quest'ultimo ed autovettura parcheggiata, che deve corrispondere ai dati contenuti nel **Piano dei Parcheggi**.
- 17.4 La **Società** si riserva la facoltà di variare il **Piano dei Parcheggi** per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi, eccedenze di traffico relativo alle imbarcazioni o ai veicoli ovvero altre simili fattispecie.

IV – SERVIZI PORTUALI



REGOLAMENTO DI GESTIONE

ARTICOLO 18

18.1 La **Società** cura l'espletamento dei seguenti servizi, di seguito anche i “**Servizi Portuali**”, con riguardo al **Porto Turistico**:

- 1) Amministrazione e direzione;
- 2) Gestione delle imbarcazioni in transito;
- 3) Servizio radio VHF;
- 4) Manutenzione delle aree comuni sistemate a verde;
- 5) Manutenzione dei servizi igienici ad uso pubblico;
- 6) Manutenzione dei sistemi di ormeggio;
- 7) Manutenzione ordinaria e straordinaria di tutti gli altri impianti, arredi, attrezzature ed opere portuali in concessione;
- 8) Illuminazione delle aree portuali, dei parcheggi e delle aree comuni;
- 9) Pulizia dello specchio acqueo portuale, delle banchine, dei pontili e delle aree comuni.

18.2 Per motivi di economia gestionale, l'anno solare si intende diviso in bassa, media ed alta stagione. In tali diversi periodi i **Servizi Portuali** potranno essere erogati con modalità differenziate, coerentemente con le maggiori o minori effettive necessità. Analogo principio troverà applicazione anche con riferimento alle ore diurne e notturne.

18.3 Per i soli **Servizi Portuali**, che saranno predisposti anche nella zona riservata alle imbarcazioni in transito, si applica in favore della **Società** la clausola di esclusiva di cui all'articolo 1567 del codice civile, per tutta la durata della concessione demaniale, di cui al precedente articolo 2, nonché le norme di cui all'articolo 1565 del Codice Civile. Fermo il rispetto di quanto previsto dall'articolo 7 che precede, il **Cliente** è in ogni caso libero di fruire, nel rispetto delle disposizioni tempo per tempo emanate dall'Autorità Marittima, di servizi diversi dai **Servizi Portuali**.

V - NORME DI COMPORTAMENTO, DI SICUREZZA ED ANTINQUINAMENTO

ARTICOLO 19

Al fine di limitare l'emissione di onde elettromagnetiche, nello specchio acqueo portuale è vietato l'uso del radar.

ARTICOLO 20



REGOLAMENTO DI GESTIONE

- 20.1 Nell'ambito del **Porto Turistico** è vietato lo svuotamento di acque di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquidi, di detriti o altro, sia in mare che sulle banchine, moli e pontili, così come disciplinato dal Decreto Legislativo 182/2003.
- 20.2 E' altresì vietato l'uso del WC di bordo con scarico diretto a mare ovvero lo svuotamento nelle acque portuali delle vasche di accumulo delle acque nere di bordo.
- 20.3 Per quanto concerne lo smaltimento dei rifiuti i **Clienti** devono usare esclusivamente gli appositi contenitori, dei quali il **Porto** è attrezzato, avendo cura di effettuare la raccolta differenziata obbligatoria, mentre per i rifiuti liquidi, deve farsi uso delle apposite installazioni.
- 20.4 I mozziconi dei prodotti da fumo non possono essere gettati a terra né nello specchio acqueo e possono essere gettati negli appositi contenitori. Rifiuti di piccole dimensioni, come scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare non possono essere abbandonati sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi.

ARTICOLO 21

- 21.1 E' vietato porre in moto, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali delle imbarcazioni, come pure quelli ausiliari, per prove e per la ricarica delle batterie, prima delle ore 8:00 e dopo le ore 21:00, nonché, durante il periodo da giugno a settembre compresi, tra le ore 13:00 e le ore 16:00. E' vietato, in ogni caso, lasciare le imbarcazioni all'ormeggio con il/i motore/i principale/i in moto senza che a bordo vi sia una persona responsabile, in grado di intervenire in caso di necessità o pericolo.
- 21.3 Negli orari di cui al comma precedente i **Clienti** non potranno effettuare lavori rumorosi, l'emissione sonora (musica, TV, segnali acustici non previsti nel contesto della navigazione in particolare quanto l'imbarcazione è ormeggiata, ecc.) ad un volume ritenuto eccessivo dalla **Società** e lo svolgimento di qualunque attività che possa disturbare la quiete altrui. Tutti i lavori di riparazione o manutenzione alle imbarcazioni, che comportino disagi o molestia agli altri **Clienti**, dovranno essere effettuati – se all'interno del **Porto** – nell'area del cantiere navale indicata nella **Planimetria**, ovvero al di fuori del **Porto**.
- 21.4 In ogni caso il **Cliente** riconosce ed accetta la facoltà pienamente discrezionale della **Società** di ospitare, direttamente o indirettamente, rassegne, eventi ed in generale manifestazioni all'interno del **Porto Turistico**, nonché di dotare il **Porto Turistico** di musica d'ambiente, filodiffusione nonché di megafoni propri di un "marina resort" qual è il **Porto Turistico**.



REGOLAMENTO DI GESTIONE

ARTICOLO 22

- 22.1 Nello specchio acqueo portuale sono vietati la balneazione, la raccolta di frutti di mare ed altri molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo, compresa la pesca subacquea come previsto dalle ordinanze emanate dall'Autorità Marittima.
- 22.2 È vietato altresì immergersi in prossimità delle imbarcazioni per effettuare visite, interventi, o riparazioni. Tali attività possono essere svolte esclusivamente da personale abilitato, riconosciuto ed autorizzato dalla **Società** ed iscritto negli appositi registri tenuti dall'Autorità Marittima.

ARTICOLO 23

- 23.1 È vietato ingombrare con attrezzature di bordo (passerelle, tender, cappe, ecc.), comunque con oggetti o materiali di qualsiasi specie, le banchine, i moli ed i pontili e tutte le aree non destinate espressamente a deposito o ripostiglio.
- 23.2 Il personale della **Società** è espressamente autorizzato a rimuovere tali oggetti, a depositarli in appositi locali senza che ciò faccia assumere alcuna responsabilità in capo alla **Società** e con applicazione di una tariffa per lo stoccaggio incustodito applicata dalla **Società**, ovvero a smaltirli a spese del **Cliente** responsabile senza che vi possa alcuna rivalsa verso la **Società**.

ARTICOLO 24

- 24.1 All'interno del **Porto Turistico** gli animali domestici sono ammessi per il tempo necessario al loro imbarco o sbarco. I cani vanno tenuti al guinzaglio.
- 24.2 In ogni caso dovranno essere prese tutte le precauzioni al fine di evitare che la presenza degli animali, nelle aree portuali, possa arrecare molestia o disagio.

ARTICOLO 25

- 25.1 Il collegamento alle prese per l'energia elettrica dei posti barca dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con spine e cavi corrispondenti agli standard di sicurezza vigenti. Sono tassativamente vietati collegamenti volanti o multipli ovvero effettuati con cavi o spine non idonei.
- 25.2 E' altresì vietato ai **Clienti** ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'energia elettrica nonché l'uso della fiamma ossidrica o simili.



REGOLAMENTO DI GESTIONE

ARTICOLO 26

- 26.1 Il collegamento agli erogatori dell'acqua dovrà essere effettuato, a cura del **Cliente**, esclusivamente con proprie manichette o tubi flessibili a perfetta tenuta, dotati di idoneo raccordo nonché di apposito terminale a chiusura automatica.
- 26.2 E' altresì tassativamente vietato ai **Clienti** ed ai loro aventi causa ogni intervento o manomissione delle colonnine di erogazione dell'acqua.

ARTICOLO 27

I Clienti devono osservare le seguenti disposizioni di carattere preventivo e generale:

1. all'interno del **Porto** il rifornimento di carburante è consentito esclusivamente secondo le disposizioni dell'Autorità Marittima;
2. in caso di incendio a bordo ovvero di principio di incendio di una imbarcazione la **Società**, che avrà cura di segnalare l'emergenza, per i provvedimenti del caso, alle competenti Autorità ed agli organi dei quali sia previsto l'intervento, secondo il suo prudente apprezzamento, ha la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con incendio a bordo, o le imbarcazioni ad essa vicine che potrebbero contribuire al propagarsi dell'incendio, e di allontanarla dal **Porto**. Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi ovvero di principi di incendio, di cui al presente articolo, sono a carico del **Cliente** responsabile la cui imbarcazione ha registrato l'incendio o il principio di incendio, il quale sarà anche tenuto all'eventuale risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere portuali;
3. nelle aree verdi del **Porto** – ed in particolar modo all'interno della pineta contrassegnata nella **Planimetria** – così come all'interno degli edifici non è consentito fumare.

ARTICOLO 28

La **Società** non risponde di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito del **Porto Turistico**, anche a bordo delle imbarcazioni, dei veicoli e nelle unità commerciali del **Porto** stesso. Analogamente non risponde di furti di imbarcazioni, o parti di esse, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone o cose che si trovino nell'ambito del **Porto**.

VI - UNITÀ COMMERCIALI

ARTICOLO 29

- 29.1 Il soggetto cui è stato assegnato dalla Società a qualsivoglia titolo il diritto di



REGOLAMENTO DI GESTIONE

godimento di una unità immobiliare ovvero di uno spazio all'interno del **Porto Turistico**, d'ora in avanti indicato anche come "**Utilizzatore Commerciale**" dovrà conservarla in ottimo stato di mantenimento, provvedendo a tutte le manutenzioni e/o riparazioni necessarie.

- 29.2 Nel caso l'**Utilizzatore Commerciale** non vi provvedesse, entro un ragionevole termine, la **Società** provvederà a farle eseguire da personale specializzato all'uopo incaricato, con addebito all'**Utilizzatore Commerciale** inadempiente delle relative spese e del danno subito dalla **Società**.

ARTICOLO 30

L'**Utilizzatore Commerciale** è l'unico ed esclusivo responsabile per i danni diretti od indiretti che possano derivare a terzi nell'uso degli spazi assegnati, con ciò esonerando e tenendo indenne la **Società** da ogni responsabilità.

ARTICOLO 31

- 31.1 Il **Cliente** deve usare gli spazi assegnati esclusivamente per i fini cui essi sono destinati. Non può in ogni caso svolgervi attività non consentite dalla legge, dal presente **Regolamento** e dal "**Regolamento per lo Svolgimento delle Attività Commerciali**" ove predisposto dalla **Società**, né arrecare in qualsiasi modo disturbo ai **Clients**, essendo inteso che l'inosservanza delle norme contenute nel presente **Regolamento** e dal **Regolamento per lo Svolgimento delle Attività Commerciali** costituisce grave inadempimento e – specie laddove vi sia recidiva – può dar luogo alla risoluzione dei rapporti contrattuali in essere con l'Utilizzatore Commerciale, salvo il risarcimento dei danni da ciò derivanti alla **Società**.
- 31.2 In particolare, al fine di salvaguardare il diritto alla quiete ed al riposo dei **Clients**, dovrà essere limitato nel tempo l'uso di apparecchi riproduttori di suoni, il cui volume dovrà essere tenuto comunque ad un livello ridotto, salvo che sia stato concordato per iscritto con la **Società**.
- 31.3 L'**Utilizzatore Commerciale** si asterrà da qualunque denominazione confondibile con quella della **Società** e dovrà uniformarsi alle disposizioni di quest'ultima per garantire il decoro ed i livelli di servizio all'interno del **Porto Turistico**, oltreché l'armonizzazione delle varie attività svolte all'interno del **Porto Turistico**.
- 31.4 L'**Utilizzatore Commerciale** garantirà che i propri dipendenti e collaboratori sappiano soddisfare le esigenze dei **Clients** attraverso l'utilizzo delle lingue straniere, in particolare l'inglese, nonché utilizzino una divisa da concordarsi con la **Società**.



REGOLAMENTO DI GESTIONE

VII - NORME FINALI

ARTICOLO 32

- 32.1 Per ogni emergenza e per ogni tempestivo avviso ai sensi del presente **Regolamento**, la **Società** fornisce il proprio recapito email ed il proprio recapito telefonico: info@portodellegrazie.it - +39 0964 85847, essendo fermo e convenuto che l'onere probatorio relativo ad aver effettuato il tempestivo avviso è di spettanza del **Cliente** e comunque di chi palesa di aver avvisato la **Società**.
- 32.2 I **Clients** acconsentono all'utilizzo da parte della **Società** della loro immagine, dell'immagine di eventuali **Terzi Accompagnati** e dell'imbarcazione dai medesimi condotta che sia raccolta all'interno o in prossimità del **Porto Turistico** mediante riprese video e/o foto, anche di gruppo, o con qualunque altro mezzo di registrazione. L'utilizzo di tali immagini da parte della **Società** potrà avvenire attraverso l'utilizzo di qualsiasi mezzo di comunicazione/diffusione per qualsiasi esigenza comunicativa, informativa, pubblicitaria e/o commerciale e, più in generale, per la valorizzazione dell'immagine del **Porto Turistico**. Nessun compenso sarà loro dovuto per l'utilizzo della loro immagine e/o di quella dei **Terzi Accompagnati** da parte della **Società**.
- 32.3 A pena di decadenza da qualsivoglia diritto, ciascun soggetto che ritenga di poter invocare la responsabilità della **Società** deve avvisare tempestivamente la **Società** e presentare apposito reclamo scritto e circostanziato presso i suoi uffici prima di lasciare il **Porto Turistico** ed in ogni caso entro dodici ore dal fatto che assume aver originato la responsabilità della **Società**.

ARTICOLO 33

Per ogni controversia relativa all'interpretazione e/o esecuzione del presente **Regolamento** sarà competente l'Autorità Giudiziaria di Catanzaro.

ARTICOLO 34

- 34.1 Fanno parte integrante del presente **Regolamento** tutte le tariffe, tempo per tempo vigenti, per i **Servizi Portuali** approvate dalla **Società**.
- 34.2 Il presente **Regolamento** assume carattere e forza di "Disciplinare di Polizia Demaniale" e si applica in tutte le aree costituenti il complesso del **Porto Turistico**.

Rocella Jonica, 8 aprile 2016